



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore

COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice

PAGANO ANDREA, Giudice

in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 113/2023 depositato il 09/01/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Resistente_2 - CF_Resistente_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 3806/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 12/05/2022

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020534349 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020534349 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020534349 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Per l'appellante Agenzia delle Entrate:

rigettare il proposto ricorso e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato

dell'Ufficio;

con vittoria di spese

Per Resistente_1 e Resistente_2:

rigettare l'appello dell'Ufficio, con vittoria di spese ed onorari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato il 02.03.2020 Resistente_1 e Resistente_2 impugnavano la cartella esattoriale n. 293 2019 00205343 49 notificata il 12.12.2019 di € 224.913,88 relativa ad imposte di successione, ipocatastali, sanzioni ed interessi liquidati in relazione alla denuncia di successione in morte di Nominativo_1 (n. 3608, vol. 9990 del 30.6.2017).

Affermavano che in data 1.1.2016 era deceduto in Catania il sig. Nominativo_1, lasciando eredi, ab intestato, i figli germani Resistente_1 e Resistente_2. In data 17.3.2016, dinanzi il Notaio Nominativo_2, entrambi i chiamati all'eredità rendevano la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e, per l'effetto, in data 30.3.2016, venivano iniziate le operazioni di inventario dell'asse ereditario, poi continuate e chiuse con la redazione di un secondo verbale del 30.6.2016.

In data 30.6.2017 veniva presentata la dichiarazione di successione nella quale è stato dichiarato un asse ereditario complessivo di € 3.867.634,72 (di cui € 2.802.219,70 immobili e diritti reali immobiliari) e passività per complessivi € 6.635.526,27.

Eccepivano che l'Agenzia delle Entrate, dopo avere liquidato le imposte con l'avviso di liquidazione, stava tentando illegittimamente il recupero coattivo, notificando loro la cartella esattoriale.

Concludevano chiedendo, in via cautelare, disporsi la sospensione dell'atto impugnato, e, nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in controversia e che nulla era dovuto per imposte ed accessori sino a chiusura della procedura del beneficio di inventario e nei limiti dell'attivo residuo; il tutto con vittoria

di spese ed onorari di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate di Catania, ritualmente costituitasi, faceva rilevare che l'accettazione con beneficio d'inventario non determinava, di per sé sola, il venir

meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per debiti, anche tributari, ma faceva solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius". Da questo principio ne discende che la cartella notificata all'erede beneficiario per la riscossione dell'intera imposta di successione non poteva essere annullata integralmente, ma solo per la parte di cui non rispondere l'erede stesso.

Concludeva chiedendo di rigettare il proposto ricorso e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio e condannare ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 la controparte al pagamento delle spese processuali in misura equitativa e comunque non inferiore ai minimi di legge.

La CTP di Catani, con sentenza n. 3806/2022, accoglieva il ricorso rilevando che l'Amministrazione Finanziaria era tenuta ad attendere la definitività della procedura liquidatoria per quantificare il tributo successorio, potendo così agire nei confronti degli eredi nei soli limiti della residua capienza del patrimonio pervenuto e che, non avendo l'Ufficio riferito se al momento della notifica della cartella, avvenuta il

12.12.2019, la procedura di liquidazione dei debiti ereditari era chiusa, non poteva esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione.

Al termine di essa procedura avrebbe potuto agire solo per la parte che residuava in capo all'erede, non potendo mai aggredire il patrimonio personale del medesimo.

Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate adducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 48 del D.Lgs. 346/1990 e dell'art.

65 del DPR 131/1986;

2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21,22 e 23 e 40 del D.lgs. 346/90;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 c.c.;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 484 e seguenti cod. civ.

Rileva inoltre che: "l'Ufficio ha proceduto alla liquidazione dell'imposta di successione, nonché delle imposte ipotecaria e catastale e relative sanzioni, dovute in relazione alla denuncia di successione in morte del Sig. Nominativo_1 (den. n. 3608, vol. 9990 del 30/06/2017), per effetto del disconoscimento di alcune passività, e

dell'indeducibilità delle passività per le quali non è stata presentata idonea documentazione, in base alla previsione degli artt. 21, 22 e 23 del D.Lgs 346/90.

Per poter dedurre le passività del de cuius, la sussistenza di debiti va dimostrata attenendosi scrupolosamente alle modalità previste dalla normativa, senza poter avvalersi di forme equipollenti".

Resistevano gli appellati depositando comparsa di costituzione e successiva memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice...ma rileva in sede di riscossione dell'imposta, essendo la responsabilità dell'erede (o del coerede) beneficiario contenuta nel limite del valore della propria quota ereditaria, con la conseguenza che solo nel momento della riscossione dell'imposta le risultanze dello stato di graduazione civilistica divenuto definitivo, possono assumere rilevanza per determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti al predetto erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione.

Nello stesso senso è l'affermazione della Suprema Corte di cui alla ordinanza n. 15750 del 5.6.2024 secondo la quale " gli eredi, nei cui confronti l'Ufficio faccia valere le proprie pretese creditorie tributarie, hanno interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale mentre l'Ufficio ha interesse a far riconoscere la sussistenza del debito tributario del de cuius, debito che diventerà esigibile nei confronti degli eredi solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti tributari e sempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi".

In altri termini le imposte legate alla successione, quando sia intervenuta l'accettazione con beneficio d'inventario, non possono essere pretese sino a quando non sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari.

Di contro l'Ufficio, in quanto tenuto al rispetto dei termini di prescrizione decorrenti dall'emissione dell'avviso di liquidazione (nella fattispecie, peraltro, oggetto di impugnazione come da sentenza della C. T. P. n. 3448/2023) era tenuto alla notifica della cartella esattoriale ai coeredi che avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario al fine di portare a loro conoscenza l'iscrizione a ruolo effettuata.

L'appello proposto, fermi i principi sopra indicati, va, quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'originario ricorso.

La particolare complessità della materia autorizza la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 avverso la cartella n. 29320190020534349 loro notificata il 12.12.2019;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Catania 17.6.2025

Il Presidente Rel.

dr. V. Brancato